



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA IPOTESI DI ACCORDO SUL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DIRETTIVE NELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.**

### **1. PREMESSA**

In data 22 dicembre 2010 è stato sottoscritto, da parte dei rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni Sindacali nazionali, l'accordo sul finanziamento delle funzioni direttive che va a sostituire l'ipotesi di accordo sull'individuazione, la graduazione ed il conferimento di funzioni direttive ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 5 agosto 2010, recependo le osservazioni formulate al riguardo dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella nota n. DFP 50341 dell'11 novembre u.s. e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella nota n. 94546 del 10 novembre u.s.

In particolare l'accordo del 22 dicembre 2010 definisce esclusivamente le risorse per il finanziamento della spesa per l'attivazione delle posizioni organizzative e professionali nonché degli incarichi di responsabilità e la definizione dei criteri per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione in relazione alla valutazione annuale dell'incarico svolto.

L'individuazione, la graduazione ed i criteri generali di conferimento di posizioni organizzative e professionali e di incarichi di responsabilità, per lo svolgimento di compiti di alta professionalità e per l'esercizio di funzioni di direzione tecnica e gestione manageriale di risorse e processi produttivi, sono stati invece oggetto di apposita informativa alle organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda la quantificazione del *budget* complessivo, il reperimento delle risorse necessarie e la loro imputazione si veda l'allegata relazione tecnico finanziaria.

L'accordo in questione si inserisce nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'ente attualmente in corso, con la conseguente modifica della struttura organizzativa dell'Agenzia delle Entrate e delle sue varie articolazioni.

## **2. IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA. BREVE SINTESI**

Con la riforma dell'amministrazione finanziaria attuata negli anni Novanta, vennero istituiti 384 uffici unici competenti a gestire unitariamente tutti i tributi, in luogo dei 1.042 uffici differenziati per tipologia di imposta preesistenti.

La riforma ha avuto l'obiettivo di rafforzare l'azione accertatrice dell'amministrazione, eliminando la preesistente frammentazione delle sedi operative e consentendo di inquadrare nella sua unitarietà la posizione del contribuente accertato. La sensibile riduzione del numero degli uffici ha permesso altresì di concentrare le risorse professionali disponibili, e in special modo di quelle più qualificate, che in quanto tali sono generalmente anche quelle più scarse. Questa prima fase della riorganizzazione dell'Agenzia non ha però consentito di eliminare alcune criticità che impedivano, ed ancora impediscono, di massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'azione accertatrice.

Nei grandi centri urbani, infatti, dove si addensa il fenomeno fiscale, è stata attivata una molteplicità di "uffici circoscrizionali", tutti con uguali poteri di accertamento, sulla porzione di area cittadina di rispettiva competenza. In alcune delle più importanti aree urbane ciò ha comportato una dispersione delle professionalità più esperte in materia di accertamento e di contenzioso.

In molte sedi sub provinciali, inoltre, non è sempre stato possibile garantire e mantenere una dotazione di personale adeguata alle effettive necessità del luogo.

Il numero ancora eccessivo degli uffici ha posto infine difficoltà di coordinamento operativo da parte delle Direzioni regionali, specie di quelle più grandi, per via del numero troppo elevato di riporti (la Direzione regionale della Lombardia, per citare l'esempio più rimarchevole, si rapportava a 62 uffici).

Proprio per dare risposta al problema dell'eccessiva dispersione territoriale degli uffici, e conseguentemente delle limitate risorse disponibili, specie quelle qualificate, pur tenendo conto dell'esigenza di garantire l'efficienza nei servizi a favore dei contribuenti, con un'adeguata presenza dell'amministrazione sul territorio, è stato avviato un nuovo intervento di riorganizzazione, reso materialmente possibile dalla legge del 24 dicembre 2007, n.244, art. 1, comma 360, che ha attribuito al regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate la facoltà di individuare gli uffici competenti a svolgere, nell'ambito dell'Agenzia stessa, le attività di controllo e di accertamento.

Il processo di realizzazione del nuovo modello organizzativo ha preso avvio nei primi mesi del 2009, con l'istituzione e la progressiva attivazione delle Direzioni Provinciali (DP), che subentrano, assorbendone la competenza, agli uffici locali e la cui circoscrizione si estende di norma all'intero territorio della provincia (con l'eccezione delle province di Roma, Milano e Torino, nelle quali sono previste più Direzioni provinciali).

### **3. L'ARTICOLAZIONE DELLE DIREZIONI PROVINCIALI E LE CONNESSE ESIGENZE ORGANIZZATIVE**

Il processo di attivazione delle Direzioni Provinciali si è concluso il 20 dicembre scorso.

Le Direzioni provinciali (DP) sono strutture dirigenziali (art. 5 del Regolamento di Amministrazione) che svolgono le funzioni operative dell'Agenzia non demandate a specifici uffici delle direzioni centrali o regionali, ai centri di assistenza multicanale e ai centri operativi. In particolare, curano l'attività di informazione e assistenza ai contribuenti, la gestione dei tributi, l'accertamento, la riscossione delle imposte tramite iscrizione a ruolo e la trattazione del contenzioso.

Le DP si articolano in uno o più Uffici territoriali, individuati con atto del Direttore dell'Agenzia, e in un Ufficio controlli.

Le Direzioni provinciali possono distinguersi in due tipologie:

1. quelle grandi in cui l'Ufficio Controlli è articolato in 4 aree, di cui tre dedicate ai controlli (a. imprese medie dimensioni, b. imprese minori e lavoratori autonomi, c. persone fisiche ed enti non commerciali) e una al contenzioso (d. area legale);
2. quelle medio-piccole con l'Ufficio Controlli articolato in 2 aree (quella accertamento e quella legale).

La diversa complessità organizzativa è funzione della differente rilevanza socio-economica della circoscrizione della Direzione provinciale, misurata in base a parametri oggettivi quali ad esempio il numero e la tipologia dei contribuenti o il numero delle dichiarazioni e degli atti registrati.

Alle dirette dipendenze del Direttore provinciale opera altresì una struttura di *staff* suddivisa, a seconda delle dimensioni della Direzione provinciale, in due o tre aree (1. *Area gestione risorse*; 2. *Area governo e analisi*, che cura l'analisi del territorio ai fini dell'erogazione dei servizi, la pianificazione dei controlli nonché il monitoraggio del livello di conseguimento dell'obiettivo monetario; 3. *Area riscossione*). Nelle Direzioni provinciali

di minori dimensioni, le attività di competenza dell'Area governo e analisi e dell'Area riscossione sono demandate ad un'unica area denominata Area governo e riscossione.

Gli uffici territoriali di livello dirigenziale e di maggiori dimensioni possono anch'essi essere articolati in aree (ciascuna con almeno 40 unità).

Le attribuzioni degli Uffici territoriali, dell'Ufficio controlli e delle aree di staff sono definite dall'atto del Direttore dell'Agenzia n. 191630 del 24 dicembre 2008.

\*\*\*\*\*

A seguito del processo di riorganizzazione, alla luce della nuova articolazione delle strutture periferiche, si è posta la necessità di un adeguamento delle posizioni organizzative e professionali cui all'art. 26 del CCNL e degli incarichi di responsabilità ex art. 85, comma 2, 2° alinea del CCNL (artt. 17 e 18 CCNI), in modo da garantire la piena confacenza delle stesse al nuovo modello organizzativo e assicurare un livello ottimale nello svolgimento delle attività e nell'erogazione dei servizi nei confronti dell'utenza.

- Già con l'Accordo quadro relativo alle ricadute sul personale conseguenti all'attivazione delle Direzioni Provinciali del 24 aprile 2009 sono state definite le modalità di gestione transitoria delle posizioni organizzative: si trattava però di una disciplina transitoria, in attesa della definitiva revisione dell'assetto completo delle posizioni stesse nonché delle relative procedure di conferimento.

- Con successivo accordo del 14 ottobre 2009 sono state previste provvisoriamente nuove figure di coordinamento per lo svolgimento di specifiche tipologie di attività nelle direzioni centrali e regionali e nei centri operativi, fermo restando il budget complessivo di spesa individuato dal CCNI.

- Viene infine ridefinito, con il provvedimento oggetto di informativa sindacale, l'assetto completo delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità nelle diverse articolazioni dell'Agenzia, nonché le relative procedure di conferimento.

- Con l'accordo in questione vengono conseguentemente stanziati le risorse per il finanziamento di queste nuove posizioni ed incarichi direttivi.

L'accordo, in particolare, stanziava il budget complessivo per la retribuzione, distinguendo la quota di risorse a carico dell'Agenzia da quella, avente carattere certezza e stabilità, che grava sul Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Fissa inoltre la maggiorazione della retribuzione di posizione riconosciuta ai titolari degli

incarichi a seguito della valutazione annuale positiva come previsto dal comma 4, art. 28 CCNL del 2004.

**4. VERIFICA EX ART. 40, COMMA 3-SEXIES, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, DEL RISPETTO DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI INDEROGABILI CHE INCIDONO SULLA MISURA E SULLA CORRESPONSIONE DEI TRATTAMENTI ACCESSORI**

Con la circolare n. 7 del 13 maggio 2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha evidenziato come la relazione illustrativa, prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, debba, in sintesi, *illustrare il rispetto dei principi di legge e di contratto, anche con riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa.*

Al riguardo si sottolinea che:

- l'accordo disciplina il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, nonché la definizione dei criteri per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione in relazione alla valutazione annuale dell'incarico svolto, materie che, ai sensi dell'art. 85 e del comma 4 dell' art. 28 del CCNL del 2004, rientrano nell'ambito della competenza riservata alla contrattazione integrativa;
- l'accordo non tratta invece la materia del conferimento, della revoca e della graduazione delle posizioni organizzative, che ai sensi del medesimo Contratto collettivo, sono di competenza dell'Agenzia;
- l'accordo inoltre non disciplina le materie relative all'organizzazione degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 165/2001, sono regolate in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione;
- l'accordo, infine, attribuisce una maggiorazione della retribuzione di risultato in funzione della valutazione annuale riportata. Appare quindi pienamente coerente con i criteri di meritocrazia e con gli obiettivi di maggiore produttività perseguiti dal decreto legislativo n. 150/2009.